

SETTORE

ADEMPIMENTI

**DIFFERITO AL 30.9.2021 L'UTILIZZO DEL PIN
INPS DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI**

RIFERIMENTI

- Circolari INPS 17.7.2020, n. 87, 2.7.2021 n. 95 e 12.8.2021, n. 127
- Messaggio INPS 25.8.2021 n. 2926

IN SINTESI

Recentemente l'INPS ha comunicato che:

- per assicurare una più graduale transizione dal PIN verso l'utilizzo delle credenziali SPID, CIE e CNS, l'accesso ai servizi online dell'Istituto con profili diversi da quello di cittadino è possibile fino al 30.9.2021 (in precedenza 31.8.2021);
- a decorrere dal 16.8.2021 il cittadino, impossibilitato ad utilizzare in autonomia i servizi online dell'INPS, può delegare un'altra persona di fiducia all'esercizio dei propri diritti nei confronti dell'Istituto.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO *fisco*
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Come noto, nell'ambito della Circolare 17.7.2020, n. 87 l'INPS ha annunciato che dall'1.10.2020, al fine di favorire il passaggio verso strumenti di autenticazione previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Carta Nazionale dei Servizi, Carta d'Identità Elettronica, Sistema Pubblico di Identità Digitale) **non avrebbe rilasciato nuovi PIN INPS** come credenziali d'accesso ai servizi online.

In particolare nella citata Circolare n. 87 l'Istituto aveva chiarito che la modalità di **accesso tramite PIN è sostituita da SPID**.

Con la Circolare 2.7.2021 n. 95 lo stesso Istituto ha fornito ulteriori precisazioni relativamente al procedimento di **dismissione del PIN INPS** specificando che:

- l'accesso tramite PIN ai servizi online **con profili diversi da quello di cittadino** non sarà più consentito dall'1.9.2021;
- i PIN già rilasciati alla data dell'1.10.2020, rimasti in vigore nel periodo transitorio, saranno dismessi entro il 30.9.2021.

Ora l'Istituto con il Messaggio 25.8.2021, n. 2926 precisa che



“a seguito delle richieste pervenute da parte degli interessati e delle esigenze organizzative rappresentate ... è consentito l'accesso ai servizi on line di rispettiva competenza mediante PIN con tutti i profili, fino al 30 settembre 2021.”

Pertanto, gli utenti che operano in qualità di intermediario, azienda, associazione di categoria, Amministrazione pubblica, professionista esercente l'attività di medico / avvocato, ecc., dovranno dotarsi di una credenziale SPID di livello non inferiore a 2 / CIE (con relativo PIN) / CNS **entro il 30.9.2021** (in precedenza 31.8).

DELEGHE IDENTITÀ DIGITALE DAL 16.8.2021

Con la Circolare 12.8.2021, n. 127 l'INPS ha comunicato che **dal 16.8.2021** il cittadino, impossibilitato ad utilizzare in autonomia i servizi online dell'INPS, può **delegare un'altra persona di fiducia** all'esercizio dei propri diritti nei confronti dell'Istituto.

CARATTERISTICHE DELLA DELEGA

Il soggetto delegante può definire il termine di validità della delega ed in assenza di tale indicazione la stessa è attiva a tempo indeterminato, fermo restando la facoltà di revocarla in qualsiasi momento.

Ogni persona può designare un solo delegato ed ogni delegato può essere designato tale da non oltre 5 persone (tale ultimo limite non è applicabile ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno).

Il soggetto delegato può accedere ai servizi INPS in luogo del delegante autenticandosi con le proprie credenziali SPID / CIE / CNS.

RICHIESTA DELEGA DA PARTE DEL DELEGANTE

La richiesta può essere effettuata direttamente dal delegante presso un qualsiasi Ufficio dell'INPS esibendo:

- modulo di richiesta di registrazione della delega dell'identità digitale (mod. AA08 scaricabile dal portale www.inps.it);
- copia del proprio documento d'identità.

RICHIESTA DELEGA DA PARTE DI SOGGETTO DIVERSO DAL DELEGANTE

È possibile registrare la delega da parte di persona diversa dal delegante nei seguenti casi:

- tutori, curatori e amministratori di sostegno, autocertificando la rappresentanza legale ovvero producendo la documentazione atta a provarla;
- esercenti la potestà genitoriale per conto del minore;
- persone allettate per lunga durata, ricoverate o comunque impossibilitate a recarsi presso gli Uffici dell'Istituto a causa di patologie.

■

RIPRODUZIONE VIETATA